

## FAQ “Premialità per la sicurezza”

Al fine di esplicitare i criteri di accoglimento delle domande relative alla “Premialità per la sicurezza”, prevista dal verbale di accordo “Premialità per la sicurezza, lo sviluppo e l’innovazione” contenuto all’interno del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro del 19 dicembre 2017, si riportano di seguito le risposte alle domande più frequenti sull’argomento (FAQ).

<b>D.</b>	L’iscrizione in Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza da almeno due anni al momento della domanda deve essere continuativa?
<b>R.</b>	Sì, l’azienda nei due anni precedenti la domanda non deve aver mai sospeso né chiuso la posizione in Cassa Edile.
<b>D.</b>	Come si calcolano i due anni di iscrizione alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza?
<b>R.</b>	Si considerano i due anni immediatamente precedenti la data di presentazione della domanda (es. se l’impresa presenta la domanda il 15 marzo 2019, l’iscrizione deve risalire almeno al 15 marzo 2017).
<b>D.</b>	Uno dei requisiti è l’assenza di infortuni con prognosi superiore a 3 giorni (escluso il giorno dell’infortunio) nei due anni civili precedenti a quello della richiesta (es. 2017 e 2018 per domanda presentata nel 2019). Come può dimostrare il requisito un’impresa iscritta, ad esempio, dal 1° marzo 2017?
<b>R.</b>	Per i periodi in cui l’impresa non ha potuto inviare le denunce di manodopera occupata alla Cassa Edile, in quanto non ancora iscritta, la Cassa potrà richiedere copia del Libro Unico del Lavoro relativo ai periodi mancanti (es. gennaio e febbraio 2017).
<b>D.</b>	Come si calcola la media annua degli operai/apprendisti operai dipendenti in forza?
<b>R.</b>	Si somma il numero degli operai/apprendisti operai dipendenti in forza in ogni mese dell’anno civile precedente a quello di presentazione della domanda (indipendentemente dalla durata e dalla tipologia contrattuale di assunzione) : 12 mesi = numero medio. Il risultato dovrà essere arrotondato all’unità inferiore (es. risultato finale pari a 10,9 operai vale 10).
<b>D.</b>	Gli operai in somministrazione o in distacco possono essere conteggiati?
<b>R.</b>	No, possono essere considerati soltanto gli operai ed apprendisti operai dipendenti dell’impresa richiedente.
<b>D.</b>	E’ considerata regolare un’impresa che ha richiesto una rateazione?
<b>R.</b>	Sì, purché alla data della domanda per premialità la richiesta di rateazione sia stata approvata dalla Cassa Edile, il piano di rateazione sia rispettato e l’impresa sia in regola con il versamento della contribuzione corrente.
<b>D.</b>	Sono valide tutte le tipologie di rateazione?
<b>R.</b>	No, sono valide solo le tipologie di rateazioni utili al rilascio del Durc On Line.
<b>D.</b>	L’impresa che richiede la premialità a fronte del riconoscimento da parte dell’INAIL dello sconto per prevenzione (OT24) deve produrre alla Cassa Edile anche la documentazione inviata all’Istituto all’atto della richiesta dello sconto?
<b>R.</b>	No, è necessaria la sola comunicazione dell’INAIL di accoglimento della domanda di sconto per prevenzione (OT24) ricevuta dall’impresa.
<b>D.</b>	La richiesta della premialità può essere trasmessa anche in modalità differente dalla PEC?
<b>R.</b>	No, il modulo che verrà messo a disposizione da parte della Cassa Edile, debitamente compilato e corredato dagli allegati richiesti, deve essere trasmesso esclusivamente alla casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) indicata dalla Cassa Edile.
<b>D.</b>	Come vanno intesi i termini temporali per la richiesta della premialità?
<b>R.</b>	La trasmissione della richiesta via PEC può essere effettuata esclusivamente dal 15 marzo al 15 aprile (compresi) del 2019. Domande presentate prima o dopo tale finestra temporale non verranno accolte.
<b>D.</b>	L’impresa che ha beneficiato della premialità nel 2018 può presentare richiesta anche per l’anno 2019?
<b>R.</b>	No, l’impresa può fruire della premialità per una sola volta e per una sola annualità.

<b>D.</b>	L'impresa che ha presentato la domanda per la Premialità per la sicurezza nel 2018, ma non aveva i requisiti di accesso, può ripresentarla nel 2019?
<b>R.</b>	Sì, purché dimostri di avere i requisiti di accesso per l'anno 2019 e ripresenti la domanda dal 15 marzo al 15 aprile 2019.